

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

Informative e news per la clientela di studio

Convertito il Decreto PNRR2

Il D.L. 36/2022 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, ribattezzato Decreto PNRR 2, è stato convertito, con modifiche, con L. 76/2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse, evidenziando le modifiche intervenute in sede di conversione e rimandando a eventuali approfondimenti alcuni aspetti rilevanti.

Articolo	Contenuto
Articolo 18, comma 01	Estensione possibilità di pagamento a mezzo di carte prepagate In sede di conversione in legge, viene modificato l'articolo 15, comma 4, D.L. 179/2012, estendendo, per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, l'obbligo di accettare come mezzo di pagamento le carte prepagate. Ne deriva che devono essere accettati anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito, una carta di credito e alle carte prepagate.
Articolo 18, comma 1	Dal 30 giugno 2022 le sanzioni per mancata accettazione di pagamento con pos Modificando l'articolo 15, comma 4-bis, D.L. 179/2012, viene anticipato al 30 giugno 2022, rispetto al 1° gennaio 2023, il termine a decorrere dal quale, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

<p>Articolo 18, commi 2 e 3</p>	<p>Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica</p> <p>Modificando l'articolo 1, comma 3, D.Lgs. 127/2015, è introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in regime forfettario; - in regime di vantaggio; e <p>per le associazioni sportive dilettantistiche.</p> <p>L'obbligo di fatturazione elettronica scatterà dal prossimo 1° luglio 2022 per i contribuenti forfettari, i soggetti in regime di vantaggio e le associazioni sportive dilettantistiche che nell'anno precedente, e quindi nel 2021, hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a 25.000 euro.</p> <p>L'obbligo, a partire dal 1° gennaio 2024, scatterà nei confronti di tutti i soggetti, a prescindere dai compensi percepiti.</p> <p>Viene, infine, introdotta una deroga al regime sanzionatorio, infatti, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, D.Lgs. 471/1997, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.</p>
<p>Articolo 18, comma 4-ter</p>	<p>Modifiche alla disciplina del c.d. <i>superbonus</i></p> <p>In sede di conversione in legge è stato modificato il comma 4, articolo 119, D.L. 34/2020, chiarendo che per gli acquirenti delle unità immobiliari che alla data del 30 giugno 2022 abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell'immobile regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello sconto in fattura e maturato il relativo credito d'imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo degli stessi e l'attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l'immobile sia accatastato almeno in categoria F/4, l'atto definitivo di compravendita potrà essere stipulato anche oltre il 30 giugno 2022 ma comunque entro il 31 dicembre 2022.</p>
<p>Articolo 24</p>	<p>Potenziamento del sistema di monitoraggio dell'efficientamento energetico attraverso le misure di <i>ecobonus</i> e <i>sismabonus</i></p> <p>Al fine di garantire la corretta attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 "<i>Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici</i>", nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all'ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L'ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della transizione ecologica, al Mef, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze territoriali.</p>

<p>Articolo 24-bis</p>	<p>Contributo in favore di infrastrutture sportive e piscine per l'installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili</p> <p>In sede di conversione in legge è introdotto per il 2023, un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro nei confronti di associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate ed enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 55, Regolamento (UE) 651/2014, finalizzati all'installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo.</p> <p>L'agevolazione è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) 651/2014 e, in particolare, all'articolo 55 e l'importo massimo dell'aiuto è fissato nell'80% dei costi ammissibili.</p> <p>Con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, il Mef e l'Autorità politica delegata in materia di sport, da adottare entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, saranno stabiliti criteri e modalità di attuazione, con particolare riguardo ai costi ammissibili all'agevolazione, alla documentazione richiesta, alle procedure di concessione, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.</p> <p>La concessione dei predetti contributi è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2023.</p>
<p>Articolo 37</p>	<p>Interventi sulla disciplina delle ZES e delle ZLS</p> <p>In sede di conversione in legge, viene modificata la previsione per le ZES, intervenendo sulla disciplina della delimitazione dell'area di tali zone di cui all'articolo 4, comma 3, D.L. 91/2017, che ha previsto l'emanazione di un D.P.C.M. per la definizione delle modalità per l'istituzione di una ZES, la sua durata, i criteri generali per l'identificazione e la delimitazione dell'area, i criteri che ne disciplinano l'accesso e le condizioni speciali, nonché il coordinamento generale degli obiettivi di sviluppo.</p> <p>In particolare, tale procedura deve essere attivata su iniziativa del Commissario, fermo restando il limite massimo delle superfici fissato per ciascuna Regione, in coerenza con le linee e gli obiettivi del Piano di sviluppo strategico e la proposta di revisione, in relazione alle singole ZES, deve essere approvata, entro 30 giorni dall'acquisizione della proposta commissariale, con D.P.C.M., adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sentita la Regione.</p> <p>A mezzo di un intervento sull'articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017, viene esteso il credito d'imposta previsto per gli investimenti nelle ZES anche all'acquisto di terreni e alla realizzazione, ovvero all'ampliamento, di immobili strumentali agli investimenti.</p> <p>In riferimento alle ZLS, viene modificata l'articolo 1, comma 65, L. 205/2017 al fine di prevedere l'emanazione di un D.P.C.M., entro 60 giorni decorrenti dal 30 giugno 2022, che disciplini le procedure di istituzione delle Zone Logistiche Semplificate, le loro modalità di funzionamento e di organizzazione, nonché le condizioni per l'applicazione delle misure di semplificazione già previste per le ZES dall'articolo 5, D.L. 91/2017.</p>

Articolo 42	Rinvio entrata in vigore Codice della crisi L'entrata in vigore del D.Lgs. 14/2019 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) è nuovamente differita al 15 luglio 2022. Si ricorda, tuttavia, che alcune disposizioni sono già entrate in vigore.
-------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

firma

Dott. Giuseppe Barletta